

SCHEMA TECNICA

INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

530/2019/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 530/2019/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra gli orientamenti per gli interventi di modifica al "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" tesi a ridurre l'esposizione delle imprese distributrici, intervenendo riguardo sia alla compressione delle tempistiche di risoluzione contrattuale sia alla connessa riduzione dell'onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto.

Inoltre, il documento illustra alcune modifiche volte al rafforzamento della disciplina delle garanzie, con particolare attenzione al giudizio di *rating* e alla fideiussione assicurativa, nonché alla clausola di verifica della regolarità dei pagamenti e alle modalità di verifica di adeguatezza degli importi delle garanzie prestate.

In particolare, le disposizioni illustrate nel DCO 530/2019/R/eel, che sono finalizzate a potenziare la garanzia del Sistema nel suo complesso, riguardano:

- **Contenimento dell'esposizione dell'impresa distributrice**

L'esposizione dell'impresa distributrice è la valorizzazione economica dei corrispettivi per i servizi di rete, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte, per il servizio che l'utente del trasporto può ricevere, foss'anche insolvente, prima che il contratto di trasporto possa cessare legittimamente con ogni suo effetto per risoluzione da parte dell'impresa distributrice.

Per contenere tale esposizione dell'impresa distributrice, l'Autorità intende innanzitutto ridurre le tempistiche per la gestione degli inadempimenti connessi alle fatture di trasporto; ciò permetterebbe di diminuire conseguentemente l'importo che gli utenti del trasporto devono garantire per accedere alla rete in caso di ricorso alle forme di garanzia tradizionale o di *parent company guarantee* (il c.d. importo GAR). Più precisamente, sono previste:

- 1) l'eliminazione della procedura di sollecito;
- 2) la riduzione dei tempi a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente (1 giorno lavorativo, anziché gli attuali 7 giorni lavorativi).

L'insieme di queste modifiche permette, congiuntamente con la previsione di riduzione del tempo per la risoluzione contrattuale illustrata nel documento di consultazione 412/2019/R/EEL, di ridurre di circa un terzo sia l'esposizione dell'impresa distributrice che l'onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto.

- **Condizione adottata per verificare la puntualità dei pagamenti**

Al fine della valutazione della regolarità dei pagamenti (la quale è funzionale al mantenimento delle garanzie c.d. reputazionali, cioè nella forma di *rating* e *parent company guarantee*), l'Autorità prevede che siano verificati positivamente entrambi i seguenti requisiti:

- 1) il termine ultimo concesso all'utente del trasporto per provvedere al pagamento di ciascuna fattura non deve superare 7 giorni lavorativi;
- 2) la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per le rispettive quantità) non può essere superiore a 4,5 giorni.

Questi requisiti congiunti garantiscono a tutti gli operatori (imprese distributrici e utenti del trasporto) chiarezza nonché uniformità applicativa della regolazione; peraltro sono funzionali a quanto indicato nella proposta formulata al Ministro dello Sviluppo Economico (delibera 762/2017/I/eel) in merito ai criteri, requisiti e modalità per l'ammissione nell'Elenco Venditori.

- **Adeguamento periodico delle garanzie**

Al fine di minimizzare i possibili insoluti a carico del sistema l'Autorità è orientata a:

- 1) rimodulare la “soglia di tolleranza” in funzione del *GAR* calcolato, prevedendo (anziché l'attuale unica soglia del 20%) tre soglie distinte in funzione dell'ammontare *GAR* calcolato rispetto ogni singolo contratto di trasporto:
 - a) 10% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è superiore a 10.000.000 €;
 - b) 15% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è compreso tra 1.500.000 € e 10.000.000 €;
 - c) la conferma del 20% per i soli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è inferiore a 1.500.000 €;
- 2) introdurre una specifica disciplina nel caso in cui si verifichi contestualmente un ritardo nei pagamenti e al contempo il *GAR* risulti sottodimensionato (fosse anche all'interno dei “limiti” della soglia di tolleranza).

Infatti, qualora l'utente risultasse inadempiente alla prestazione della garanzia, l'impresa distributtrice, decorso 1 giorno lavorativo, dovrà diffidare per iscritto l'utente a provvedere all'adeguamento delle garanzie entro i successivi 7 giorni lavorativi. Qualora l'utente non provveda nei termini, l'impresa distributtrice procederà alla risoluzione del contratto di trasporto (nota: trattasi di una nuova causa di risoluzione del contratto di trasporto).

Le modifiche dell'adeguamento periodico delle garanzie permettono all'impresa distributtrice sia di limitare il possibile sottodimensionamento dell'importo garantito, sia di agire nei confronti di un utente che ha dimostrato una non regolarità dei pagamenti.

- **Gestione della garanzia prestata nella forma di *rating* creditizio**

Per gli utenti del trasporto che si dimostrino regolari nei pagamenti per 6 mesi consecutivi, il Codice di rete ammette come forma di garanzia il *rating* creditizio (che è un giudizio, emesso da apposite Agenzie di *Rating*, sulla capacità di un debitore di adempiere alle proprie obbligazioni), il quale è una forma di garanzia c.d. “reputazionale”, così come la *parent company guarantee*, ma (a differenza di quest'ultima) non ha fondamentali monetari alla base.

Il *rating* creditizio comporta una criticità intrinseca qualora si verificano casi di inadempimento alle obbligazioni di pagamento, in quanto l'eventuale insoluto è rappresentato dall'intera esposizione debitoria dell'utente, la quale finisce col gravare sulle imprese distributrici in ragione dell'assenza di una garanzia reale da escutere. Tale rischio di insoluto può verificarsi, in particolare, nel caso di un inatteso aumento significativo del portafoglio di clienti serviti, tale da non rendere più rispondente il *rating* (fondato su dati prevalentemente del passato) all'effettiva capacità dell'utente di far fronte alle nuove e più consistenti obbligazioni assunte.

È pertanto intenzione dell'Autorità prevedere che, in caso di un incremento rilevante (superiore al 10% su base mensile o 25% su base trimestrale) dei punti di prelievo serviti dall'utente, gli utenti che ricorrono al *rating* siano tenuti a fornire un'ulteriore garanzia in una delle forme c.d. “tradizionali” ammesse dal Codice di rete, con riferimento alla quota di garanzie relativa ai nuovi punti di prelievo (GAR^{newPOD}): a seconda della classe di *rating* riconosciuta, dovrà essere garantito (entro 15 giorni dalla richiesta dell'impresa distributtrice) il 50% oppure il 100% dell'ammontare GAR^{newPOD} . Solo gli utenti del trasporto con un giudizio di *rating* pari o superiori ad “A” resteranno esclusi dalla necessità di fornire ulteriori

garanzie c.d. “tradizionali” per la quota incrementale del portafoglio; ciò per non penalizzare l’espansione del portafoglio clienti delle imprese che si dimostrano maggiormente virtuose.

A seguito della costituzione della garanzia integrativa l’utente avrà facoltà di richiedere che anche gli importi *GAR^{newPOD}* siano garantiti mediante il giudizio di *rating* (nel caso in cui l’utente risultasse regolare nei pagamenti per un periodo di 6 mesi consecutivi e al contempo l’agenzia di *rating* non sia nel frattempo intervenuta con un *downgrade* del giudizio rilasciato): a seguito dell’accettazione da parte delle imprese distributrici, la garanzia c.d. “tradizionale” integrativa fornita potrà essere estinta. Tale periodo di 6 mesi appare peraltro sufficiente affinché l’agenzia di *rating* emittente il giudizio possa intervenire adeguando eventualmente la valutazione dell’utente qualora le nuove condizioni lo richiedano.

- **Solidità della fideiussione qualora rilasciata da un istituto assicurativo**

Il Codice di rete ammette tra le forme di garanzia c.d. “tradizionali” la fideiussione assicurativa, emessa da un istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge.

Per far fronte ai rischi riscontrati in passato, l’Autorità prevede di:

- 1) disporre che l’impresa distributtrice richieda la sostituzione della fideiussione assicurativa (da effettuarsi entro 15 giorni) a seguito di particolari eventi riguardanti l’istituto (se sono tali da comportare la possibile mancata liquidazione dei premi sottoscritti);
- 2) ammettere le fideiussioni assicurative solo se emesse da un istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga al contempo uno specifico giudizio di *rating* creditizio.

Queste nuove condizioni premettono al Sistema di essere garantito da fideiussioni assicurative emesse dagli istituti che possono risultare maggiormente affidabili. Al contempo l’Autorità è pronta a valutare la possibilità di ammettere fideiussioni assicurative rilasciate da istituti non dotati di idoneo giudizio di *rating* ma con una soglia “minima” di raccolta di premi assicurativi nell’ultimo biennio.

Per consentire un idoneo tempo di adeguamento dei sistemi organizzativi e tecnici necessari a tutti gli operatori coinvolti, nonché per permettere agli utenti di adeguare il proprio portafoglio di garanzie in linea con gli orientamenti che saranno adottati in esito al presente documento, è previsto che gli interventi delineati nel DCO 530/2019/R/eel entrino in vigore decorsi 2 mesi dalla data della delibera che verrà emessa in esito alla consultazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 15 gennaio 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento